

*Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture*

Parere n. 107

del 15.11.2007

PREC492/07

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Well Tech s.r.l. – affidamento del servizio di progettazione, direzione lavori e attività connesse per lavori di restauro e recupero del Palazzo De Moja. S.A: Comune di Siderno.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio Affari Giuridici

Considerato in fatto

In data 5.3.2007 il Comune di Siderno ha pubblicato l'avviso pubblico per l'affidamento dell'incarico professionale indicato in oggetto, per un importo stimato di €205.850,97.

In data 9 ottobre 2007 è pervenuta l'istanza di parere indicata in oggetto, con la quale la Well Tech s.r.l. contesta la procedura seguita dalla Commissione di gara, per aver concesso a due concorrenti, in sede di verifica delle dichiarazioni rese, di integrare la documentazione presentata. A parere dell'istante, si è trattato di una integrazione sostanziale, in quanto è stata riconosciuta a detti concorrenti la facoltà di trasmettere ulteriore documentazione rispetto a quella presentata allo scadere dei termini, ritenuti perentori, di cui all'articolo 48 del d. Lgs. n. 163/2006.

Ciò in quanto, prosegue la Società di ingegneria istante, come risulta dal verbale del 25.9.2007,

- il concorrente RTP arch. Marco Dezzi Bardeschi non ha presentato documentazione dalla quale si possa evincere chiaramente l'effettuazione di prestazioni professionali nella classe IV, categoria c (Impianti di linee e reti per trasmissione e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia, radiotelegrafia e radiotelefonica) e nella classe VIII (Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, fognature urbane) quantunque dichiarate nella tabella riepilogativa trasmessa;
- il concorrente RTP ing. Angelo Perrini non ha evidenziato l'importo della classe IV, categoria c.

In sede di istruttoria documentale, la Stazione appaltante ha rappresentato che nel sub procedimento di verifica delle dichiarazioni rese, l'amministrazione può chiedere ai concorrenti sorteggiati di completare o chiarire la documentazione presentata.

È intervenuto nel procedimento il RTP ing. Perrini che ha evidenziato di aver presentato, in sede di verifica, documentazione giustificativa per importi superiori a quelli dichiarati in sede di autocertificazione.

In data 15 novembre 2007 si è tenuta una audizione alla quale la Stazione appaltante ha ritenuto di non partecipare.

Ritenuto in diritto

La *ratio* della disposizione di cui all'articolo 48 del d. Lgs. n. 163/2006, mira ad evitare che lo svolgimento della gara, in presenza di dichiarazioni mendaci ovvero in caso di mancata prova dell'effettivo possesso dei requisiti, possa essere falsato dalla partecipazione di soggetti che non siano in possesso dei requisiti minimi richiesti per concorrere all'appalto e che, partecipando, rischierebbero di alterare l'aggiudicazione.

La norma, pertanto, assolve in generale alla funzione di garantire l'affidabilità dell'offerta, di cui il primo indice è rappresentato proprio dalla correttezza e serietà del comportamento del concorrente in relazione agli obblighi derivanti dalla disciplina della gara.

Alla luce di quanto sopra, con parere n. 36/2007, l'Autorità ha chiarito che una impresa che non sia in grado di dimostrare in maniera esatta e corretta i requisiti previamente dichiarati, e che, a loro comprova, abbia presentato documenti differenti da quelli menzionati nella domanda di partecipazione, dovendo, pertanto, ricorrere ad una integrazione documentale, non può che essere esclusa dalla gara.

Nel caso di specie, occorre pertanto verificare se la fattispecie delineatasi nella procedura in esame ricade in quanto sopra riportato, ovvero se si sia effettuata una integrazione documentale, in ricorrenza dei presupposti legittimanti la stessa.

Infatti, in precedenti espressioni di parere, l'Autorità, nel concorde orientamento della giurisprudenza amministrativa, ha espresso l'avviso secondo il quale non ricorrono le condizioni per una integrazione documentale, nel caso in cui attraverso l'integrazione si determina non una specificazione del contenuto di quanto già reso, ma una sua integrazione *ex post*, con conseguente violazione del principio della *par condicio*.

L'Autorità sul punto ha chiarito che è possibile procedere all'integrazione documentale esclusivamente nel caso in cui la documentazione richiesta sia stata in qualche forma presentata e necessiti di chiarimenti.

Nel caso in esame, sulla base della documentazione acquisita dalla S.A., risulta quanto segue:

- relativamente al RTP arch. Marco Dezzi Bardeschi, la documentazione presentata in gara relativa ai servizi espletati, riporta, tra gli altri, un affidamento di progettazione da parte del Comune di Monte Procida, per il quale sono dichiarate le classi Id, IIIc e VIII e due affidamenti da parte della Città di Vibo Valentia (recupero e restauro Palazzo Gagliardi, classi dichiarate Id, IIIb, IIIc e IVc; Restauro del Convento di San Giuseppe, classi dichiarate Id e Ig).

In sede di verifica delle dichiarazioni rese, effettuata nella seduta del 25.9.2007, il Professionista ha presentato copia dei contratti di detti incarichi: quello con il Comune di Monte Procida non riporta le singole categorie di progettazione, mentre quelli della Città di Vibo Valentia individuano le opere da progettare in classe Id (Palazzi e case signorili, ville e villini signorili, giardini, palazzi pubblici importanti, teatri, cinema, chiese, banche, alberghi, edifici provvisori di carattere decorativo, serre ornamentali, ed in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica. Costruzioni industriali con caratteristiche speciali e di peculiare importanza tecnica. Restauri artistici e piani regolatori parziali).

La Commissione di gara ha ritenuto di chiedere chiarimenti ad integrazione di quanto dimostrato dal concorrente, relativamente alla progettazione in classe VIII e classe IVc.

Poiché la classe Id afferisce alla progettazione di edifici, correttamente la Commissione di gara ha ritenuto che all'interno di detta attività potessero rientrare anche le progettazioni delle classi IVc e VIII. E' pertanto corretta la richiesta di chiarimenti al riguardo;

- relativamente al RTP ing. Perrini, la documentazione presentata in gara relativa ai servizi espletati, riporta nella scheda descrittiva relativa alla progettazione esecutiva per il Comune di Alberobello, "Piano particolareggiato di Contrada Popoleto – Viabilità", l'importo dei lavori rientranti nella classe IVc, pari a €50.000,00.

In sede di verifica delle dichiarazioni rese, effettuata nella seduta del 25.9.2007, l'ing. Perrini ha presentato una dichiarazione riepilogativa nella quale è riportato, tra gli altri, il citato affidamento, per un importo delle opere nella classe IVc di €104.151,84, allegando la determinazione del responsabile del Servizio Tecnico di Alberobello n. 173/2006, nella quale non sono riportate le singole categorie di progettazione.

A fronte della richiesta di integrazione, formulata dalla Commissione di gara, l'ing. Perrini ha trasmesso l'attestazione del Comune di Alberobello nella quale è riportata l'indicazione delle opere progettate in classe IVc, per un importo di €104.151,84.

Si deve ritenere che si è in effetti in presenza di una corretta integrazione documentale, in quanto il concorrente ha ulteriormente supportato quanto già dimostrato.

In ordine, poi, alla discrasia tra gli importi dei lavori rientranti nella classe di progettazione IVc, 50.000 euro o 104.151 euro, poiché l'importo reale è superiore a quanto richiesto dal bando (25.000 euro) come importo minimo, non si rilevano irregolarità nella dichiarazione, avendo il concorrente effettuato la propria dichiarazione in relazione ai requisiti minimi prescritti dal bando di gara.

Si deve infine precisare che il termine di dieci giorni stabilito dall'articolo 48, comma 1, del d.lgs.n. 163/2006, riveste carattere di perentorietà nei confronti dei concorrenti, mentre il procedimento di verifica della documentazione presentata, effettuato dalla stazione appaltante, non è assoggettato al medesimo termine perentorio.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la procedura posta in essere dal Comune di Siderno è conforme alla normativa di settore.

Il Consigliere Relatore

Andrea Camanzi

Il Presidente

Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 6 dicembre 2007